

## **STATUTO VIGENTE**

### **Art. 1**

È costituita l'Associazione denominata "ACCADEMIA EUROPEA CENTRO RICERCHE E STUDI - ISTITUTO DI DINAMICA EDUCATIVA ALTERNATIVA" (più brevemente "ACCADEMIA EUROPEA C.R.S. I.D.E.A." con sede legale in Dalmine (BG) e sedi operative di Ricerche e Studi a Dalmine (BG), a Vicenza, a Padova presso il Dipartimento di Sociologia dall'Università di Padova.

### **Art. 2**

L'Accademia non persegue fini di lucro ed ha il seguente scopo: "la ricerca, l'individuazione, lo studio, l'elaborazione, la divulgazione, la promozione e il patrocinio di Progetti e di Programmi innovativi di Dinamica Educativa a indirizzo propedeutico, formativo, di aggiornamento e di supporto, individuale, collettivo e di settore". Attua il proprio scopo di formazione extra-scolastica della persona e di promozione sociale attraverso conferenze, seminari di studio, trainings, corsi propedeutici, libere iniziative didattiche, corsi di formazione e di specializzazione, pubblicazioni, edizioni con ogni mezzo consentito, programmi didattici sperimentali, congressi, convegni, tavole rotonde partecipazioni a progetti e programmi di studio e di ricerca patrocinati di iniziative affini, borse di studio, contributi. Realizza lo scopo sociale attraverso un'adeguata struttura operativa come da regolamento previsto all'articolo 23 dello Statuto.

### **Art. 3**

L'Accademia si compone di Soci suddivisi nelle seguenti categorie: Accademici Istituzionali; Accademici Fondatori; Accademici Ordinari; Accademici Onorari; Accademici Sostenitori; Accademici Aggregati. Accademici Professionisti.

### **Art. 4**

Sono Accademici Istituzionali: le fondazioni, associazioni, università, scuole, ed ogni altro ente le cui finalità siano la promozione della persona e la promozione sociale in senso lato in ogni ambito e settore della vita sociale.

### **Art. 5**

Sono Accademici Fondatori: coloro che sono intervenuti alla firma dell'atto costitutivo.

### **Art. 6**

Sono Accademici Ordinari: quei cittadini italiani o europei che per la loro attività possono attivamente partecipare alla vita dell'Accademia e che possono dare alla stessa una fattiva collaborazione per il conseguimento degli scopi statutari.

### **Art. 7**

Sono Accademici Professionisti: Quei cittadini italiani e stranieri in numero illimitato, ammessi come da regolamento, partecipano alla vita dell'Accademia. Sono i professionisti delle varie discipline bionaturali e del benessere che consentono di attuare lo scopo sociale di cui all'art. 2. Questi professionisti sono inseriti nel Registro degli Operatori Somatopsichici più brevemente R.O.S.

### **Art. 8**

Sono Accademici Onorari: sono nominati (su proposta del Presidente o di due membri del Consiglio Direttivo) coloro che, italiani o stranieri, abbiano dato contributi di rilevante e indiscusso interesse nel campo dell'attività dell'Accademia.

### **Art. 9**

Sono Accademici Sostenitori: quanti versino - una tantum - una somma non inferiore a 10 volte la quota sociale; partecipano alla vita dell'Accademia seguendo le iniziative promosse a tutti i livelli, contribuiscono tangibilmente al perseguimento degli scopi statutari.

### **Art. 10**

Sono Soci Aggregati: quanti, partecipando alle iniziative promosse a tutti i livelli dell'Accademia, contribuiscono tangibilmente al perseguimento degli Scopi statutari. Partecipano alla vita dell'Accademia nei tempi previsti dalle specifiche iniziative, propedeutiche, formative, di specializzazione di aggiornamento professionale.

### **Art. 11**

Il patrimonio, che in caso di scioglimento dell'Accademia è devoluto ad altra Associazione con scopi simili, è costituito:

- A. dal fondo di dotazione dell'Associazione, costituito con somme versate dai Soci Fondatori;
- B. dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Accademia;

C. da contribuzioni, donazioni, lasciti, sovvenzioni, da parte di persone fisiche o enti, elargiti con la specifica destinazione di incrementare il patrimonio;

D. da eventuali eccedenze di bilancio destinate in sede di bilancio consuntivo ad incrementare il patrimonio.

Il patrimonio o gli utili, avanzi di gestione, fondi o riserve, non potranno in alcun modo o in qualsiasi forma, anche indiretta, essere intaccati o distribuiti.

### **Art. 12**

Per il raggiungimento dei propri scopi di formazione extra-scolastica della persona e di promozione sociale attraverso conferenze, seminari di studio, trainings, corsi propedeutici, libere iniziative didattiche, corsi di formazione e di specializzazione, programmi didattici sperimentali, congressi, convegni, tavole rotonde partecipazioni a progetti e programmi di studio e di ricerca, attraverso il proprio Istituto di Dinamica Educativa Alternativa (I.D.E.A.) col supporto del Centro Ricerche e Studi (C.R.S.) l'Accademia dispone:

- a. delle quote sociali;
- b. delle oblazioni volontarie dei soci;
- c. delle sovvenzioni e contributi elargiti da privati o Enti;
- d. dei proventi delle iniziative promosse dall'Accademia.

### **Art. 13**

Sono Organi dell'Accademia: Il Presidente; Il Consiglio Direttivo; l'Assemblea Generale dei Soci; il Collegio dei Revisori dei conti.

### **Art. 14**

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Accademia e può compiere tutti gli atti di gestione del patrimonio sia mobiliare che immobiliare in nome e per conto dell'Accademia.

Convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, sovrintende alle attività dell'Accademia e all'esecuzione delle deliberazioni degli organi sociali.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vice Presidente.

Il Presidente dura in carica 4 anni e può essere confermato; la sua nomina è comunicata al Ministero per i Beni Culturali Ambientali.

### **Art. 15**

L'Accademia è retta da un Consiglio Direttivo costituito dal Presidente, dal

Vice Presidente, da 4 Consiglieri e da un Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 anni e i suoi membri possono essere riconfermati nella carica.

Fanno parte del Consiglio Direttivo, con funzioni Consultive, i Responsabili della struttura operativa previsti dal regolamento di cui all'articolo 23 dello Statuto.

La nomina del Consiglio Direttivo è comunicata al Ministero per i Beni Culturali e Ambientali.

Le cariche elettive non sono retribuite. Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le linee generali indicate dall'assemblea e di promuovere, nell'ambito di tali direttive, ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi sociali.

Al Consiglio Direttivo compete inoltre:

- A. di nominare tra i suoi 7 membri il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere;
- B. di nominare un Segretario Generale, scelto fra i Soci Ordinari e i soci Fondatori, anche se non facente parte del Consiglio;
- C. di assumere tutti i provvedimenti necessari per la ordinaria amministrazione, l'organizzazione ed il funzionamento dell'Accademia, istituendo il Comitato Operativo come da regolamento
- D. di predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- E. di ricevere le domande di ammissione dei nuovi soci e dopo averle istruite sottoporle alla prima Assemblea Generale per la loro approvazione.
- F. di istituire, seguire e supportare un Comitato Scientifico costituito da professori universitari o professionisti di chiara fama, per supportare le attività del Centro Ricerche e Studi e dell'Istituto di Dinamica.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando occorre o quando la convocazione sia richiesta da almeno 3 dei suoi componenti.

Le riunioni sono valide quando vi sia la presenza di almeno 4 membri.

#### Art. 16

L'Assemblea Generale dei Soci è costituita dagli Accademici in regola con la quota associativa e con i criteri e i presupposti del Regolamento.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, di norma due volte all'anno e precisamente entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio con-

suntivo dell'anno precedente ed entro il mese di novembre per l'approvazione del bilancio preventivo dell'anno successivo.

I bilanci dovranno essere trasmessi al Ministero per i Beni Culturali e Ambientali entro 30 giorni dalla loro approvazione.

L'Assemblea può essere altresì convocata su richiesta motivata di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e può conferire al Consiglio Direttivo i poteri di ordinaria amministrazione.

Specificatamente:

1) In seduta ordinaria

- A. discute e delibera sulle relazioni dell'attività sociale, determina gli indirizzi di politica generale e le direttive per l'azione da svolgere in relazione agli scopi istituzionali;
- B. elegge i 7 membri del Consiglio Direttivo, due membri effettivi e uno supplente del Collegio dei Revisori dei conti e i cinque componenti del Collegio dei Proviviri;
- C. approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- D. fissa l'ammontare delle quote sociali;
- E. nomina i nuovi Soci e delibera sul passaggio dei Soci stessi da una categoria all'altra;
- F. approva il regolamento interno ed il regolamento organico del personale di cui al successivo articolo 23;
- G. delega i poteri consentiti.

2) In seduta straordinaria:

- A. delibera le modifiche dello statuto nei modi previsti dal successivo articolo 20;
- B. Delibera in caso di scioglimento dell'Accademia nei modi previsti dal successivo articolo 21;

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei Soci aventi diritto di voto, in regola con le quote sociali; in seconda convocazione, che può svolgersi nello stesso giorno della prima, l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei Soci partecipanti. È ammessa la presenza per delega con il limite di una sola delega per Socio.

#### Art. 17

Il Controllo della gestione, i riscontri di cassa, la verifica dei bilanci preventivi e consuntivi e l'esame dei documenti e delle carte contabili, sono devolute ad un Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati:

- A. uno effettivo e uno supplente dal Ministero per i Beni Culturali e

Ambientali;

- B. due effettivi e uno supplente dall'Assemblea dell'Accademia.

Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente.

I Revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Il Collegio predispone le relazioni al bilancio preventivo ed al conto consuntivo che devono essere presentate all'Assemblea unitamente ai bilanci predisposti dal Consiglio Direttivo.

#### Art. 18

Al Collegio dei Proviviri è demandata dal Consiglio la risoluzione di controversie che dovessero insorgere tra Soci e Soci e tra Soci e l'Accademia relativamente all'attività sociale. Dura in carica 4 anni e i suoi membri possono essere confermati.

#### Art. 19

Non oltre il mese di maggio di ogni anno il Presidente invia al Ministero dei Beni Culturali e Ambientali una relazione sull'attività culturale svolta dall'Accademia nell'anno precedente.

#### Art. 20

Le modifiche al vigente statuto debbono essere deliberate dall'Assemblea straordinaria. La relativa deliberazione è valida in prima convocazione quando siano presenti tre quarti dei Soci e si sia raggiunto il voto favorevole dei due terzi dei votanti, in seconda convocazione, che non potrà avere luogo nello stesso giorno della prima, quando siano presenti di persona o per delega metà dei soci più uno e si sia raggiunto il voto favorevole a maggioranza semplice. Ogni Socio può ricevere una sola delega.

#### Art. 21

La durata dell'Accademia è illimitata. Lo scioglimento dell'Accademia non potrà essere effettuato se non dietro deliberazione di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto al voto.

#### Art. 22

Per quanto non previsto dal presente statuto si dovrà fare riferimento alle leggi vigenti.

#### Art. 23

Mediante apposito regolamento, predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea, saranno stabilite le norme per il funzionamento interno, nonché quelle per l'assunzione e lo stato giuridico ed economico del personale occorrente per le esigenze dell'Accademia.